

## REGOLAMENTO (CE) N. 821/94 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Polonia, della Federazione russa e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

## A. PROCEDIMENTO

(1) Nell'ottobre 1986 la Commissione, con la decisione 86/497/CEE<sup>(2)</sup>, ha accettato impegni sui prezzi offerti dagli esportatori della Norvegia, della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata « Cina »), della Polonia e dell'ex URSS nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio. Le misure relative alla Norvegia sono state sospese dal regolamento (CE) n. 5/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, con effetto dal 1° gennaio 1994.

(2) In seguito alla pubblicazione, nell'aprile 1991<sup>(4)</sup>, di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame presentata dal CEFIC (Consiglio dell'industria chimica europea) per conto dei produttori che presumibilmente rappresentano una parte sostanziale della produzione comunitaria complessiva di carburo di silicio.

Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(5)</sup> la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento di riesame delle misure in vigore.

(3) La Commissione ha informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denunziati e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

(4) Tutti i produttori comunitari denunziati hanno risposto al questionario e hanno comunicato osservazioni scritte. Il CEPIC ha chiesto e ottenuto di essere sentito dalla Commissione.

(5) L'esportatore polacco, Intervis Co. Ltd, Varsavia, ha risposto al questionario e ha comunicato osservazioni scritte. Gli esportatori norvegesi citati al punto 7 hanno risposto al questionario soltanto riguardo alle transazioni all'esportazione oggetto delle misure in vigore. Hanno inoltre risposto al questionario tre società cinesi, la China Minerals Import and Export Corporation, la China Abrasives Export Corporation e la China Metallurgical Import and Export Corporation (filiale di Jiangu), che rappresentano una piccola parte delle importazioni complessive di carburo di silicio originario della Cina. Tre organizzazioni che esportavano il prodotto in oggetto dall'ex URSS non hanno risposto ai questionari loro inviati.

La prima inchiesta riguardava tutto il territorio dell'ex URSS. Poiché dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che il carburo di silicio proviene unicamente dalla Federazione russa (in seguito denominata « Russia ») e dall'Ucraina, l'inchiesta relativa al riesame è limitata alle importazioni di carburo di silicio originario dei due Stati suddetti dell'ex URSS.

(6) Quattro importatori hanno risposto ai questionari.

(7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società.

— *Produttori comunitari denunziati* :

— Pechiney Electrometallurgie, Francia

— Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Germania

— Samatec, Società Abrasivi e Materiali Ceramici SA, Italia

— Navarro SA, Spagna

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU n. L 287 del 10. 10. 1986, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 3 del 5. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 100 del 17. 4. 1991, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. C 279 del 26. 10. 1991, pag. 11.